

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
<i>I Comunicazioni</i>		
Commissione		
86/C 124/01	ECU.....	1
86/C 124/02	Rettifica (ECU)	2
86/C 124/03	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione	3
86/C 124/04	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio, del 17 dicembre 1985, che applica il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1986 ad alcuni prodotti industriali originari dei paesi in via di sviluppo	4
<hr/>		
<i>II Atti preparatori</i>		
Commissione		
86/C 124/05	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità	5
86/C 124/06	Proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare	7
86/C 124/07	Proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari	10
<hr/>		
<i>III Informazioni</i>		
Commissione		
86/C 124/08	Avviso relativo ad un'aggiudicazione permanente per la cessione di pere ritirate dal mercato alle industrie di distillazione	15
86/C 124/09	Avviso relativo ad un'aggiudicazione permanente per la cessione di mele ritirate dal mercato alle industrie di distillazione	15
86/C 124/10	Avviso relativo ad un'aggiudicazione permanente per la cessione di pesche ritirate dal mercato alle industrie di distillazione	15

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (¹)

22 maggio 1986

(86/C 124/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese convertibile	43,9583	Peseta spagnola	136,794
Franco belga e lussemburghese finanziario	44,2913	Scudo portoghese	143,816
Marco tedesco	2,15415	Dollaro USA	0,951479
Fiorino olandese	2,42342	Franco svizzero	1,78783
Sterlina inglese	0,632002	Corona svedese	6,86968
Corona danese	7,97244	Corona norvegese	7,28738
Franco francese	6,85826	Dollaro canadese	1,29801
Lira italiana	1477,41	Scellino austriaco	15,1380
Sterlina irlandese	0,707682	Marco finlandese	4,96101
Dracma greca	134,753	Yen giapponese	160,990
		Dollaro australiano	1,33260
		Dollaro neozelandese	1,71592

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ECU;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(¹) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1).
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).
 Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Rettifica dell'ECU

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 110 del 9 maggio 1986, pagina 1)

(86/C 124/02)

Anziché: «8 maggio 1986»,

leggi: «7 maggio 1986».

Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione

[stabiliti il 21 maggio 1986 in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79]

(86/C 124/03)

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl
R I		A I	
Heraklion	nessuna quotazione	Athènes	nessuna quotazione
Patras	nessuna quotazione	Heraklion	nessuna quotazione
Requena	nessuna quotazione (*)	Patras	nessuna quotazione (*)
Reus	nessuna quotazione	Alcázar de San Juan	2,055
Villafranca del Bierzo	nessuna quotazione (*)	Almendralejo	1,920
Bastia	2,401	Medina del Campo	nessuna quotazione (*)
Béziers	2,696	Ribadavia	nessuna quotazione
Montpellier	2,709	Vilafranca del Penedés	nessuna quotazione
Narbonne	2,716	Villar del Arzobispo	nessuna quotazione (*)
Nîmes	2,674	Villarrobledo	nessuna quotazione (*)
Perpignan	nessuna quotazione	Bordeaux	2,882
Asti	3,514	Nantes	nessuna quotazione
Firenze	2,665	Bari	2,429
Lecce	nessuna quotazione	Cagliari	nessuna quotazione
Pescara	nessuna quotazione	Chieti	2,632
Reggio Emilia	nessuna quotazione (*)	Ravenna (Lugo, Faenza)	2,834
Treviso	nessuna quotazione	Trapani (Alcamo)	2,362
Verona (per i vini locali)	nessuna quotazione	Treviso	nessuna quotazione
Prezzo rappresentativo	2,675	Prezzo rappresentativo	2,488
R II			<hr/> ECU/hl <hr/>
Heraklion	nessuna quotazione	A II	
Patras	nessuna quotazione	Rheinfalz (Oberhaardt)	73,031
Calatayud	nessuna quotazione	Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione (*)
Falset	3,145	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (*)
Jumilla	nessuna quotazione (*)	Prezzo rappresentativo	73,031
Navalcarnero	2,702		
Requena	nessuna quotazione	A III	
Toro	nessuna quotazione	Mosel-Rheingau	72,863
Villena	nessuna quotazione (*)	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (*)
Bastia	2,506	Prezzo rappresentativo	72,863
Brignoles	nessuna quotazione		
Bari	2,564		
Barletta	nessuna quotazione		
Cagliari	nessuna quotazione		
Lecce	nessuna quotazione		
Taranto	2,598		
Prezzo rappresentativo	2,698		
	<hr/> ECU/hl <hr/>		
R III			
Rheinfalz-Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione		

(*) Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio, del 17 dicembre 1985, che applica il sistema delle preferenze generalizzate per l'anno 1986 ad alcuni prodotti industriali originari dei paesi in via di sviluppo

(86/C 124/04)

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio, del 17 dicembre 1985, la Commissione comunica che i massimali tariffari comunitari seguenti sono stati raggiunti

N. d'ordine (GU n. L 352 del 30. 12. 1985)	N. della tariffa doganale comune e codice Nimexe	Descrizione	Origine	Importo del massimale (ECU)
10.0120	29.04 A I (29.04-11)	Metanolo (alcole metilico)	Malaysia	3 300 000
10.0170	29.14 A II c) ex-1 (29.14-31)	Acetato di etile	Brasile	361 400
10.0245	29.22 D ex III (29.22-54)	Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi delle toluidine	Corea del Sud	120 500
10.0250	29.23 A I, ex II (29.23-11, 14, 16)	Etanolamina, dietanolamina, trietanolamina, e loro sali	Brasile	328 500
10.0590	42.03 B I (42.03-21)	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti: — guanti, comprese le muffole — di protezione per qualunque mestiere	India	4 380 000
10.0600	43.03 B (43.03-40, 60, 80)	Pelliccerie lavorate o confezionate: — altre	Corea del Sud	2 400 000
10.1060	85.15 A III ex b) C II c) (85.15-12, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 35, 44, 45, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 82, 84, 86, 87, 89, 91, 99)	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radioscandaglio e di radiotelecomando: — Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione: — Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono: — ex altri, esclusi gli apparecchi riceventi per la televisione a colori, con turbo-immagini incorporato — Parti e pezzi staccati: — altri: — non nominati	Malaysia	3 160 000
10.1110	85.21 D, E (85.21-47, 51, 53, 54, 57, 59, 60, 61, 63, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 91, 99)	Diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori; diodi emettitori di luce; microstrutture elettroniche Parti e pezzi staccati	Corea del Sud	3 285 000

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità

*COM(86) 89 def.**(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 17 aprile 1986)**(86/C 124/05)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva 79/112/CEE del Consiglio (¹), prevede in molti casi delle possibilità di deroga nazionali;

considerando che, nella duplice prospettiva della realizzazione del mercato interno e di una migliore informazione di tutti i consumatori della Comunità è opportuno eliminare tali deroghe;

considerando che l'esperienza acquisita in seguito all'adozione della direttiva 79/112/CEE consente di renderla applicabile ai ristoranti, ospedali, mense ed altre collettività comparabili, in tutta la Comunità;

considerando che il principio del termine minimo di conservazione va generalizzato e che le modalità per la sua indicazione vanno uniformate al fine di evitare che i consumatori siano indotti in errore; che tuttavia in casi particolari e limitati possono essere accordate alcune deroghe a tale regola qualora una data non costituisca un elemento d'informazione indispensabile;

considerando che l'indicazione, nella lista degli ingredienti, del nome specifico o del numero ufficiale degli additivi deve essere generalizzata per consentire al consumatore di conoscere la composizione esatta del prodotto alimentare contenente tali additivi;

considerando tuttavia che, trattandosi di sostanze aromatizzanti, l'indicazione obbligatoria di un nome generico costituisce un'informazione sufficiente e che sarà compito del responsabile dell'etichettatura completare eventualmente tale dicitura con delle indicazioni più specifiche se lo ritiene opportuno;

considerando che i consumatori devono essere informati sul trattamento con raggi ionizzanti cui un prodotto alimentare è stato esposto, ma che difficoltà di ordine pratico soprattutto analitico non consentono di estendere un tale obbligo ai prodotti composti contenenti un ingrediente trattato in precedenza;

considerando che, allo scopo di facilitare gli scambi tra gli Stati membri con diversi regimi linguistici, si può stabilire che, nelle fasi che precedono la vendita al consumatore finale le indicazioni obbligatorie che debbono accompagnare un prodotto alimentare confezionato risultino soltanto sui documenti d'accompagnamento;

considerando, peraltro, che la direttiva 79/112/CEE è stata concepita come una legislazione orizzontale e che, di conseguenza, indica soltanto le indicazioni che debbono figurare, in linea di massima, nell'etichettatura di tutti i prodotti alimentari;

considerando che possono essere necessarie, oltre alle indicazioni generali, diciture specifiche che interessano soltanto alcuni prodotti alimentari;

considerando che, in assenza di disposizioni comunitarie che regolino ciascuno di questi prodotti alimentari, è opportuno adottare le relative diciture specifiche sotto forma di complementi alla direttiva 79/112/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 79/112/CEE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. La presente direttiva si applica anche ai prodotti alimentari destinati ad essere consegnati a ristoranti, ospedali, mense ed altre collettività analoghe».

(¹) GU n. L 33 dell' 8. 2. 1979, pag. 1.

- 2) All'articolo 2, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:
- «b) fatte salve le disposizioni comunitarie applicabili alle acque minerali naturali ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare, attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà».
- 3) All'articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente:
- «3. Le disposizioni comunitarie di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 17».
- 4) All'articolo 5, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:
- «Un prodotto alimentare esposto a radiazioni ionizzanti deve recare, in ogni caso, l'indicazione di tale trattamento».
- 5) All'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), il testo della prima frase è sostituito dal testo seguente:
- «b) Gli ingredienti sono designati con il loro nome specifico, eventualmente in conformità delle norme previste all'articolo 5, esclusa quella di cui al paragrafo 3, secondo comma, del suddetto articolo».
- 6) All'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente:
- «— gli ingredienti che appartengono ad una delle categorie elencate nell'allegato I e che rientrano nella composizione di un altro prodotto alimentare, possono essere designati con il solo nome di tale categoria; nell'allegato I possono essere aggiunte altre categorie conformemente alla procedura di cui all'articolo 17».
- 7) All'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), il terzo e quarto trattino sono soppressi.
- 8) All'articolo 6, paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente:
- «Le disposizioni comunitarie di cui al presente paragrafo sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 17».
- 9) All'articolo 7, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:
- «Le disposizioni comunitarie di cui al presente paragrafo sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 17».
- 10) All'articolo 8, paragrafo 5, lettera b), la frase «questa disposizione non si applica tuttavia alle spezie e piante aromatiche» è soppressa.
- 11) All'articolo 8 è aggiunto il paragrafo seguente:
- «7. Le disposizioni comunitarie di cui al paragrafo 1, al paragrafo 2, lettere b) e d), e al paragrafo 5 sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 17».
- 12) All'articolo 9, paragrafo 2, il secondo e terzo comma sono soppressi.
- 13) All'articolo 9 il paragrafo 5 è soppresso.
- 14) All'articolo 9, il testo del paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:
- «6. Fatte salve le disposizioni comunitarie che prescrivano altre indicazioni di termine di conservazione, l'indicazione del medesimo non è richiesta nei casi:
- degli ortofruttili freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi;
 - dei vini, vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti a partire da frutti diversi dall'uva;
 - delle bevande con un contenuto di alcol pari o superiore al 10 % in volume;
 - dei prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione;
 - degli aceti;
 - del sale da cucina;
 - degli zuccheri allo stato solido;
 - dei prodotti di confetteria consistenti in zuccheri aromatizzati e/o colorati;
 - della gomma da masticare e prodotti analoghi;
 - dei gelati alimentari presentati in porzioni individuali destinate ad essere consumate in un'unica volta;
 - dei formaggi fermentati destinati a maturare completamente o parzialmente nel loro imballaggio preconfezionato».
- 15) All'articolo 10, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
- «Le disposizioni comunitarie di cui al presente paragrafo sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 17».
- 16) All'articolo 11, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:
- «b) In deroga alla lettera a) e fatte salve le disposizioni comunitarie relative all'indicazione delle quantità nominali, se i prodotti alimentari sono preconfezionati e commercializzati in una fase

che precede la vendita al consumatore finale, le indicazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2, possono figurare soltanto sui documenti commerciali riferentesi a detti prodotti».

17) All'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), è aggiunto il comma seguente:

«A tale obbligo non sono soggette le bottiglie contenenti latte o prodotti lattiero-caseari, destinate ad essere riutilizzate. Altre deroghe possono essere previste conformemente alla procedura di cui all'articolo 17».

18) All'articolo 11, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Nel caso delle bottiglie di cui al paragrafo 3, lettera a), terzo comma, e degli imballaggi e recipienti la cui faccia maggiore ha una superficie inferiore a 10 cm², devono essere apposte soltanto le indicazioni elencate all'articolo 3, paragrafo 1, punti 1), 3) e 4)».

19) All'articolo 16, paragrafo 2, il testo del terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«In quest'ultimo caso la Commissione, prima della scadenza del termine summenzionato, avvia la procedura di cui all'articolo 17 per decidere se le misure previste possano essere applicate, eventualmente mediante opportune modifiche».

20) All'articolo 17 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 17*

Nel caso in cui si faccia ricorso alla procedura definita nel presente articolo, la Commissione decide previa consultazione del comitato permanente per i prodotti alimentari istituito con la decisione 69/414/CEE, in appresso detto "comitato". Il comi-

tato delibera sulle domande di parere formulate dalla Commissione. Nella domanda di parere, la Commissione può fissare un termine entro il quale dovrà essere reso il parere. Le deliberazioni del comitato non sono seguite da votazione. Ogni membro del comitato può però esigere che il suo parere sia messo a verbale».

21) L'articolo 18 è soppresso.

22) L'articolo 23 è soppresso.

23) L'allegato I è completato con il testo seguente:

<i>«Definizione</i>	<i>Designazione</i>
Tutte le sostanze aromatizzanti	aroma(i) Tale indicazione può essere eventualmente completata con quella dell'origine vegetale o animale delle sostanze aromatizzanti utilizzate».

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le loro disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, se del caso, al fine di:

- consentire la commercializzazione dei prodotti conformi alla presente direttiva entro e non oltre il ... (diciotto mesi a decorrere dalla notifica);
- vietare la commercializzazione dei prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal ... (trentasei mesi a decorrere dalla notifica).

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare

COM(86) 91 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 17 aprile 1986)

(86/C 124/06)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il 21 dicembre 1976 il Consiglio ha adottato la direttiva 77/94/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (1);

(1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag 55.

considerando che l'adozione della direttiva 77/94/CEE è stata giustificata dal fatto che le divergenze fra le legislazioni nazionali concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare ostacolavano la loro libera circolazione, potevano creare distorsioni nella concorrenza e pertanto avevano un'incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali presuppone, in una prima fase, l'elaborazione di una definizione comune, la determinazione di misure atte ad assicurare la difesa del consumatore contro le frodi relative alla natura dei prodotti e la fissazione delle norme cui deve soddisfare l'etichettatura dei prodotti in questione;

considerando che i prodotti contemplati dalla presente direttiva sono prodotti alimentari la cui composizione ed elaborazione devono essere specialmente studiate per rispondere alle esigenze nutritive particolari delle persone alle quali sono essenzialmente destinati; che, per conseguire l'obiettivo nutritivo specifico, potrebbe pertanto essere necessario prevedere deroghe alle disposizioni generali o particolari applicabili ai prodotti alimentari;

considerando che i principi fondamentali della legislazione e l'elenco dei gruppi di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare, da disciplinare con direttive specifiche, sono sottoposti alla decisione del Consiglio conformemente alla procedura prevista nell'articolo 100 del Consiglio;

considerando che l'elaborazione di direttive specifiche di attuazione dei principi fondamentali della legislazione e le loro modifiche sono misure di attuazione di carattere tecnico; che, per semplificare ed accelerare la procedura, è opportuno affidarne l'adozione alla Commissione;

considerando che in tutti i casi per i quali il Consiglio conferisce alla Commissione delle competenze per l'esecuzione di norme stabilite nel settore dei prodotti destinati all'alimentazione umana, occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato permanente dei prodotti alimentari, istituito con decisione 69/414/CEE del Consiglio (¹),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

2. a) I prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare sono prodotti alimentari che, per la loro particolare composizione o per il particolare processo di fabbricazione, si distinguono nettamente dai prodotti alimentari di consumo corrente, sono adatti all'obiettivo nutritivo indicato e sono commercializzati in modo da indicare che sono conformi a tale obiettivo.
- b) Un'alimentazione particolare deve rispondere ad esigenze alimentari particolari:
 - i) di alcune categorie di persone il cui processo di assimilazione o il cui metabolismo è perturbato;
 - ii) di alcune categorie di persone che si trovano in condizioni fisiologiche particolari per cui possono trarre benefici particolari dall'ingestione controllata di talune sostanze negli alimenti, oppure
 - iii) dei lattanti o bambini nella prima infanzia, in buona salute.

Articolo 2

1. I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), possono essere caratterizzati dall'indicazione «dietetico» o di «regime».
2. Nell'etichettatura, presentazione e pubblicità di alimenti destinati al consumo corrente è vietato impiegare:
 - a) le qualifiche «dietetico» o «di regime», da sole o insieme ad altri termini, per designare tali prodotti alimentari;
 - b) ogni altra espressione o qualsiasi presentazione atta a far credere che si tratti di uno dei prodotti di cui all'articolo 1.
3. Tuttavia, a norma delle disposizioni da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 9, è consentito, per i prodotti alimentari di consumo corrente adatti ad un'alimentazione particolare, menzionare tale proprietà. Dette disposizioni possono fissare le modalità in base alle quali tale indicazione viene fornita.

Articolo 3

1. La natura o la composizione dei prodotti di cui all'articolo 1 deve essere tale che detti prodotti siano adeguati all'obiettivo nutritivo particolare al quale sono destinati.
2. I prodotti definiti all'articolo 1 debbono inoltre rispondere alle disposizioni obbligatorie applicabili al prodotto alimentare di consumo corrente, salvo per quanto concerne le modifiche apportate a tali prodotti per renderli conformi alle definizioni previste all'articolo 1.

(¹) GU n. L 291 del 19. 11. 1969, pag. 9.

Articolo 4

1. Le disposizioni specifiche, applicabili ai gruppi di alimenti destinati ad un'alimentazione particolare e indicati in allegato, sono stabilite a norma di direttive specifiche.

Le direttive specifiche e le loro modifiche sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9.

2. Le direttive specifiche possono prevedere, in particolare:

- a) i requisiti essenziali per quanto riguarda la natura o la composizione dei prodotti;
- b) la qualità delle materie prime impiegate;
- c) requisiti d'igiene;
- d) modifiche permesse ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2;
- e) elenco di sostanze aventi uno scopo nutritivo specifico, inclusi i criteri di purezza per queste sostanze;
- f) elenco degli additivi;
- g) etichettatura, presentazione e pubblicità;
- h) condizioni da rispettare quando, nell'etichetta, nell'imballaggio o nella pubblicità, si fa allusione ad un regime o ad una categoria di persone per le quali è stato concepito un prodotto di cui all'articolo 1;
- i) le modalità di prelievo dei campioni e i metodi di analisi necessari per il controllo dell'osservanza dei requisiti previsti nelle direttive specifiche.

Articolo 5

1. L'etichettatura e le modalità impiegate per la sua realizzazione, la presentazione e la pubblicità dei prodotti di cui all'articolo 1 non devono attribuire proprietà preventive, curative e di guarigione di malattie dell'uomo né menzionare tali proprietà.

Si possono prevedere deroghe al primo comma secondo la procedura di cui all'articolo 9, in casi eccezionali e ben determinati.

2. Il paragrafo 1 non osta alla diffusione di tutte le informazioni o raccomandazioni utili destinate esclusivamente alle persone qualificate nei settori della medicina, dell'alimentazione o della farmacia.

Articolo 6

1. La direttiva 79/112/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ è resa applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1, alle condizioni seguenti.

⁽¹⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

2. La denominazione con cui un prodotto è venduto deve essere accompagnata da un'indicazione delle sue caratteristiche nutritive particolari; tuttavia, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto iii), questa indicazione deve essere sostituita dall'indicazione della loro destinazione.

3. L'etichettatura dei prodotti per i quali non è stata adottata alcuna direttiva specifica ai sensi dell'articolo 4 deve precisare inoltre:

- a) gli elementi particolari della composizione qualitativa e quantitativa o il processo speciale di fabbricazione che conferiscono al prodotto le sue caratteristiche nutritive particolari,
- b) il valore energetico disponibile espresso in kJ e kcal nonché il tenore di glucidi, protidi e lipidi per 100 g o 100 ml di prodotto commercializzato e, se del caso, per quantità prescritta da consumare.

Tuttavia, se questo valore energetico è inferiore a 50 kJ (12 kcal)/100 g o 100 ml del prodotto commercializzato, le indicazioni in questione possono essere sostituite dalle diciture «valore energetico inferiore a 50 kJ (12 kcal)/100 g» ovvero «valore energetico inferiore a 50 kJ (12 kcal)/100 ml»;

4. Le norme particolari relative all'etichettatura dei prodotti per i quali è stata adottata una direttiva specifica, saranno previste in quella stessa direttiva.

Articolo 7

1. I prodotti di cui all'articolo 1 possono essere posti in vendita al dettaglio soltanto preconfezionati e completamente avvolti dall'imballaggio.

2. Gli Stati membri possono tuttavia prevedere deroghe per il commercio al dettaglio, a condizione che le indicazioni di cui all'articolo 6 accompagnino il prodotto quando è messo in vendita.

Articolo 8

Gli Stati membri non possono per motivi connessi con la composizione, le specifiche della fabbricazione, la presentazione o l'etichettatura, vietare o limitare il commercio dei prodotti di cui all'articolo 1 quando sono conformi alla presente direttiva e alle direttive specifiche.

Articolo 9

Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, la Commissione decide previa consultazione del comitato permanente per i prodotti alimentari istituito con decisione 69/414/CEE, qui appresso detto «comitato». Il comitato delibera sulle domande di parere for-

multate dalla Commissione. Nella domanda di parere, la Commissione può fissare il termine entro il quale dovrà essere reso il parere del comitato. Le deliberazioni del comitato con sono seguite da votazione. Ogni membro del comitato può però esigere che il suo parere sia messo a verbale.

Articolo 10

La direttiva 77/94/CEE è abrogata.

Articolo 11

1. Gli Stati membri adeguano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in modo tale da:

- permettere il commercio dei prodotti che sono conformi alla presente direttiva entro ... (diciotto mesi a decorrere dalla notifica);
- vietare il commercio dei prodotti che non sono conformi alla presente direttiva a decorrere dal ... (ventiquattro mesi a decorrere dalla notifica).

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri continuano a mantenere in vigore le disposizioni pertinenti della direttiva 77/94/CEE sino alla data di applicazione delle modifiche.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

Gruppi di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare per i quali sono previste disposizioni particolari che saranno oggetto di direttive specifiche

Preparazioni per lattanti

Lette di proseguimento ed altri cibi di proseguimento

Alimenti per bambini

Alimenti a basso valore energetico o il cui valore energetico è stato ridotto

Proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

COM(86) 90 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 18 aprile 1986)

(86/C 124/07)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il 23 novembre 1976 il Consiglio ha adottato la direttiva 76/893/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i

materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽¹⁾; che per il numero e il tipo delle modifiche da apportare a detta direttiva si è riscontrata la necessità di procedere ad una codificazione che garantisca la chiarezza necessaria ad una regolamentazione;

considerando che l'adozione della direttiva 76/893/CEE è stata giustificata dal fatto che le differenze allora esistenti fra le legislazioni nazionali concernenti i suddetti materiali e oggetti ne ostacolavano la libera circolazione; che tali differenze potevano creare condizioni di concorrenza ineguali e avevano pertanto un'incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune;

⁽¹⁾ GU n. L 340 del 9. 12. 1976, pag. 19.

considerando che al fine di pervenire alla libera circolazione di tali materiali e oggetti è necessario il ravvicinamento di tali legislazioni, tenendo conto in primo luogo delle esigenze di protezione della salute umana, ma anche delle necessità economiche e tecnologiche nei limiti imposti dalla protezione sanitaria;

considerando che la via scelta è consistita anzitutto nello stabilire in una direttiva quadro, i principi generali che hanno consentito e consentiranno in seguito, attraverso direttive specifiche, di eliminare le disparità legislative concernenti alcuni gruppi di materiali e di oggetti; che tale metodo è risultato efficace e va quindi mantenuto;

considerando che i materiali di ricopertura e di rivestimento che fanno corpo totalmente o parzialmente con i prodotti alimentari non potrebbero essere ritenuti a semplice contatto con i medesimi ma che, in tal caso, occorre tener conto dell'eventuale loro assorbimento diretto da parte del consumatore; che in tale circostanza le norme previste dalla presente direttiva si rivelano inadeguate;

considerando che il principio base della presente regolamentazione deve essere che ogni materiale e oggetto destinato a venire a contatto o messo a contatto con i prodotti alimentari, diretto o indiretto che sia, deve essere sufficientemente inerte da non cedere, a tali prodotti, costituenti in quantità tale da presentare eventualmente un pericolo per la salute umana, oppure comportare una modifica inaccettabile della composizione o un'alterazione dei caratteri organolettici dei suddetti alimenti;

considerando che, per conseguire tale obiettivo, può rivelarsi necessario stabilire vari tipi di limitazione, singole o combinate, e che è opportuno introdurre nelle direttive specifiche limitazioni più idonee a raggiungere l'obiettivo fissato, considerate le particolari caratteristiche tecnologiche di ciascun gruppo di materiali e di oggetti;

considerando che, per consentire un oculato impiego dei materiali e degli oggetti, è opportuno prevedere un'etichettatura adeguata; che le modalità secondo cui tale etichettatura è effettuata possono variare in funzione del destinatario;

considerando che la presente direttiva non concerne l'etichettatura dei prodotti che, per il loro comportamento nei confronti dei prodotti alimentari, non devono poter entrare in contatto o entrare in contatto con questi ultimi;

considerando che l'elaborazione di direttive specifiche intese ad attuare i principi di base della regolamentazione e le modifiche relative costituiscono misure di applica-

zione di carattere tecnico; che, per semplificare ed accelerare la procedura, occorre affidare alla Commissione l'adozione di tali misure;

considerando che è opportuno chiedere il parere del comitato scientifico per l'alimentazione umana, istituito con decisione 74/234/CEE della Commissione ⁽¹⁾ prima di adottare, nel quadro delle direttive specifiche, disposizioni che possono avere conseguenze sulla salute pubblica;

considerando che, in tutti i casi per i quali il Consiglio conferisce alla Commissione competenze per l'esecuzione delle norme stabilite nel settore dei prodotti alimentari, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato permanente per i prodotti alimentari, istituito con decisione 69/414/CEE del Consiglio ⁽²⁾;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica ai materiali e agli oggetti che, allo stato di prodotti finiti, sono destinati a essere messi a contatto o sono messi a contatto con i prodotti alimentari conformemente alla loro destinazione. Essi sono qui di seguito denominati «materiali ed oggetti».

Non sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva i materiali di ricopertura o di rivestimento che, come i materiali di rivestimento delle croste dei formaggi, dei salumi o della frutta, fanno parte degli alimenti e quindi possono essere consumati con i medesimi.

2. La presente direttiva si applica ai materiali e agli oggetti a contatto con l'acqua destinata al consumo umano. Essa non si applica tuttavia agli impianti fissi, pubblici o privati, che servono per la distribuzione dell'acqua.

3. La presente direttiva non concerne le antichità.

Articolo 2

I materiali e gli oggetti devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché, in condizioni d'impiego normali o prevedibili, essi non cadano, ai prodotti alimentari costituenti in quantità tale da:

- costituire un pericolo per la salute umana,
- comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o un'alterazione dei loro caratteri organolettici.

⁽¹⁾ GU n. L 136 del 20. 5. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1969, pag. 9.

Articolo 3

1. I gruppi di materiali e oggetti elencati nell'allegato I sono soggetti a disposizioni particolari (direttive specifiche).
2. Le direttive specifiche unitamente alle modifiche delle direttive specifiche già esistenti sono adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 8.
3. Esse possono in particolare comportare:
 - a) l'elenco delle sostanze di cui è autorizzato l'impiego, escludendo tutte le altre (elenco positivo);
 - b) i requisiti di purezza di queste sostanze;
 - c) le condizioni particolari d'impiego di queste sostanze e/o dei materiali e degli oggetti nei quali queste sostanze sono state utilizzate;
 - d) limiti specifici di migrazione di taluni costituenti o gruppi di costituenti nei o sui prodotti alimentari;
 - e) un limite globale di migrazione dei costituenti nei o sui prodotti alimentari;
 - f) se necessario, norme intese a proteggere la salute umana da eventuali pericoli risultanti da contatto boccale con i materiali e gli oggetti;
 - g) altre norme che garantiscano l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 2;
 - h) le regole di base necessarie alla verifica dell'osservanza delle disposizioni previste alla lettera d), e), f) e g);
 - i) le modalità relative al prelievo dei campioni e i metodi di analisi necessari per il controllo dell'osservanza delle disposizioni previste alle lettere da a) a g).

Le norme che possono avere conseguenze sulla salute pubblica vengono stabilite previa consultazione del comitato scientifico per l'alimentazione umana. Esse debbono rispondere ai criteri di cui all'allegato II.

Articolo 4

1. Se uno Stato membro, in base a motivazione circostanziata fondata su nuovi elementi o una nuova valutazione degli elementi esistenti, emersi dopo l'adozione di una delle direttive specifiche, constata che l'impiego di un materiale o oggetto presenta un pericolo per la salute pubblica, pur essendo conforme alle disposizioni della direttiva specifica in questione, può sospendere in via provvisoria o sottoporre a restrizioni, sul proprio territorio, l'applicazione delle disposizioni di cui trattasi. Esso ne

informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi a giustificazione della decisione.

2. La Commissione esamina quanto prima i motivi adottati dallo Stato membro interessato e consulta gli Stati membri in sede di Comitato permanente per i prodotti alimentari; essa emette quindi senza indugio il proprio parere e prende le misure del caso.

3. La Commissione, se ritiene che, per ovviare alle difficoltà esposte al paragrafo 1 e per assicurare la tutela della salute pubblica, siano necessarie delle modifiche alla direttiva specifica, avvia la procedura prevista all'articolo 8 per adottare tali modifiche; in tal caso lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle sino a che tali modifiche non siano state adottate.

Articolo 5

1. Fatte salve eventuali deroghe previste dalle direttive specifiche, i materiali e gli oggetti non ancora venuti in contatto con i prodotti alimentari devono essere corredati, all'atto della loro commercializzazione, delle seguenti indicazioni:

- a) — l'indicazione «può andare a contatto con gli alimenti» oppure «per alimenti», oppure
 - una menzione specifica circa il loro uso, come macchina da caffè, bottiglia per vino, cucchiaino per minestra, oppure
 - un simbolo determinato secondo la procedura prevista dall'articolo 8;
- b) eventualmente, l'indicazione delle condizioni particolari che devono essere rispettate al momento del loro impiego;
- c) — il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale, oppure
 - il marchio depositato
 del fabbricante o del trasformatore o di un venditore stabilito all'interno della Comunità.

2. Le indicazioni previste al paragrafo 1 devono essere scritte in modo visibile, chiaramente leggibile e indelebile:

- a) al momento della vendita al consumatore:
 - sui materiali e sugli oggetti o sugli imballaggi, oppure
 - su etichette poste sui materiali e sugli oggetti o sui loro imballaggi, oppure
 - su cartellini, chiaramente visibili ai clienti, posti nelle immediate vicinanze dei materiali e degli oggetti; tuttavia, nel caso della menzione di cui al paragrafo 1, lettera c), quest'ultima possibilità è offerta soltanto se l'apposizione su detti materiali e oggetti di tale menzione o di un'etichetta recante tale menzione non può essere realizzata, per motivi tecnici, né nella fase di fabbricazione né in quella di commercializzazione;

b) nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al consumatore finale:

- sui documenti di accompagnamento, oppure
- sulle etichette o sugli imballaggi, oppure
- sui materiali e sugli oggetti stessi.

3. Le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono riservate ai materiali ed agli oggetti conformi ai criteri fissati all'articolo 2, e

a) alle direttive specifiche,

b) in assenza di direttive specifiche, alle eventuali disposizioni nazionali.

4. Per i materiali e gli oggetti non ancora soggetti a una direttiva specifica, gli Stati membri possono fissare disposizioni in virtù delle quali tali materiali e oggetti devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme loro applicabili.

5. Gli Stati membri fanno in modo di impedire la vendita al minuto dei materiali e degli oggetti se le indicazioni di cui al punto 1, lettere a) e b), non figurano in una lingua facilmente comprensibile agli acquirenti a meno che questi non ricevano le informazioni in altro modo. Questa disposizione non pregiudica la possibilità di riportare le indicazioni di cui sopra in varie lingue.

Articolo 6

Gli Stati membri non possono, per motivi relativi alla composizione, al comportamento nei confronti dei prodotti alimentari o all'etichettatura, vietare o limitare il commercio e l'impiego dei materiali e degli oggetti conformi alle norme previste dalla presente direttiva o dalle direttive specifiche.

Articolo 7

Le modifiche da apportare alle direttive specifiche già esistenti per renderle conformi alla presente direttiva sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8.

Articolo 8

Quando si fa ricorso alla procedura definita nel presente articolo, la Commissione decide previa consultazione del comitato permanente per i prodotti alimentari istituito con decisione 69/414/CEE, in appresso denominato «il comitato». Il comitato delibera sulle domande di parere formulate dalla Commissione. Nella domanda di parere, la Commissione può fissare il termine entro il quale dovrà essere reso il parere del comitato. Le deliberazioni del comitato non sono seguite da votazione. Ogni membro del comitato può però esigere che il suo parere sia messo a verbale.

Articolo 9

La direttiva 76/893/CEE è abrogata.

Articolo 10

1. Gli Stati membri modificano le loro disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative al fine di:

- ammettere il commercio e l'impiego dei materiali e degli oggetti conformi alle disposizioni della presente direttiva, ferma restando l'applicazione delle disposizioni nazionali cui, in mancanza di direttive specifiche, sono soggetti alcuni gruppi di materiali e di oggetti, entro il ... (diciotto mesi a decorrere dalla notifica);
- vietare il commercio e l'impiego dei materiali e degli oggetti non conformi alle disposizioni della presente direttiva, il ... (trentasei mesi a decorrere dalla notifica).

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri continuano ad applicare le disposizioni pertinenti della direttiva 76/893/CEE fino alla data in cui dovranno essere applicate le modifiche.

Articolo 11

La presente direttiva non si applica ai materiali e agli oggetti destinati ad essere esportati fuori della Comunità.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

Elenco di gruppi di materiali e oggetti da sottoporre a direttive specifiche

Materie plastiche
 Pellicole di cellulosa rigenerata
 Elastomeri e gomma naturale
 Carte e cartoni
 Ceramiche
 Vetro
 Metalli e leghe
 Legno

*ALLEGATO II***Criteria generali da seguire nell'elaborazione di alcune norme previste dalle direttive specifiche**

1. Nel caso in cui venga compilato un elenco positivo, possono figurarvi solo le sostanze e i materiali che in condizioni d'impiego normali o prevedibili del materiale o dell'oggetto di cui fanno parte non vengano ceduti ai prodotti alimentari in quantità tale da presentare un pericolo per la salute umana.
 2. A tal fine tutte le sostanze e i materiali da inserire nell'elenco e che possono dar luogo ad una migrazione specifica debbono essere sottoposti ad un'adeguata sperimentazione e valutazione tossicologica. Essi debbono essere inoltre oggetto di un controllo continuo e debbono essere sottoposti a nuova valutazione non appena siano disponibili nuove informazioni scientifiche.
 3. Qualora non sia stato fissato un elenco positivo, occorre determinare le sostanze o i materiali per i quali debbono essere imposti dei limiti al fine di evitare che dette sostanze o materiali vengano ceduti ai prodotti alimentari in quantità tale da presentare un pericolo per la salute umana. Inoltre il criterio di cui al paragrafo 2 si applica anche a tali sostanze o materiali.
 4. Qualora sia stato fissato un limite di migrazione specifica, detto limite deve tener conto del contributo alla dose giornaliera ingerita dall'uomo dovuto ad altre fonti, al fine di evitare che venga superata la dose giornaliera ammissibile della sostanza o del materiale.
-

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Avviso relativo ad un'aggiudicazione permanente per la cessione di pere ritirate dal mercato alle industrie di distillazione

(86/C 124/08)

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), via Palestro 81, (telefono 4 95 92 61, telex 61 30 03), Roma, ha aperto un'asta permanente, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1562/70 (GU n. L 169 dell'1. 8. 1970, pag. 67) per la cessione delle pere ritirate dal mercato alle industrie di distillazione.

Avviso relativo ad un'aggiudicazione permanente per la cessione di mele ritirate dal mercato alle industrie di distillazione

(86/C 124/09)

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), via Palestro 81, (telefono 4 95 92 61, telex 61 30 03), Roma, ha aperto un'asta permanente, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1562/70 (GU n. L 169 dell'1. 8. 1970, pag. 67) per la cessione delle mele ritirate dal mercato alle industrie di distillazione.

Avviso relativo ad un'aggiudicazione permanente per la cessione di pesche ritirate dal mercato alle industrie di distillazione

(86/C 124/10)

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), via Palestro 81, (telefono 4 95 92 61, telex 61 30 03), Roma, ha aperto un'asta permanente, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1562/70 (GU n. L 169 dell'1. 8. 1970, pag. 67) per la cessione delle pesche ritirate dal mercato alle industrie di distillazione.

LA COMUNITÀ EUROPEA — CARTA POLITICA

Stati membri, regioni e unità amministrative

La carta politica rappresenta i 12 paesi che costituiscono la Comunità europea dal 1° gennaio 1986: Belgio, Danimarca, Francia, Repubblica federale di Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, e mostra la loro suddivisione politica in regioni e unità amministrative (province, contee, ecc.) con i rispettivi capoluoghi.

L'odierna Comunità europea ha una superficie di 2,25 milioni di km² e una popolazione di 320 milioni di persone.

Un ampio riquadro con 105 grafici fornisce dati di base economici ed altri dati statistici sulla Comunità europea e sui suoi stati membri, nonché raffronti con l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti.

Formato: 75 × 105 cm

La carta piegata misura: 25 × 13 cm

Scala: 1 : 4 000 000 (1 cm = 40 km)

8 colori

Pubblicata in 9 lingue: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo e tedesco

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

250 FB 7 500 Lit

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo